



Lodi, 17 Settembre 2010
Prot. N.38778/2010
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 384/2010 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata dell'Unione Commercianti in data 17.09.2010 in ordine all'adozione di idonei provvedimenti viabilistici al fine di consentire lo svolgimento della Sagra della Parrocchia del Centro - festa di S.Espedito;

O R D I N A

- ❑ Il giorno **19 Settembre 2010** dalle ore **07.00** sino a **termine manifestazione**, è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione, il divieto di sosta con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli lungo i seguenti tratti viari comunali:
 - **C.so Vittorio Emanuele II**
 - **P.za della Vittoria**
 - **Via Incoronata**
 - **C.so Umberto I**
 - **C.so Roma** (tratto **Via XX Settembre** ÷ **Via Gorini**)
 - **Via Garibaldi**
 - **Via Marsala** (tratto **P.za della Vittoria** ÷ **Via XX Settembre**)
 - **Via Cavour** (tratto **C.so Roma** ÷ **Via Volturno**)
 - **Via Volturno** (tratto **C.so Umberto I** ÷ **P.za Mercato**)
 - **C.so Adda** (tratto **C.so Umberto I** ÷ **Via S.Giacomo**)
- ❑ In **C.so Roma** (tratto **Via XX Settembre** ÷ **Via Gorini/P.le Zaninelli**) il giorno **19 Settembre 2010** dalle ore **09.00** sino a **termine della manifestazione**, è inoltre istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione, il divieto di transito, esteso a tutte le categorie di veicoli.
- ❑ Deroga alla sopraindicata prescrizione riguardante il transito è prevista per le seguenti categorie di veicoli:
 - ❖ Veicoli utilizzati dai residenti nel sopra indicato tratto viario (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'accesso ovvero all'uscita da aree private);
 - ❖ Velocipedi;
 - ❖ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
- ❑ In relazione alla prescrizione indicata al precedente punto, **con la medesima decorrenza e durata**, si dispongono altresì i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
 - ❖ In **Via San Martino** è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli. Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista esclusivamente per i residenti nel tratto viario in oggetto (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili) per i quali viene pertanto istituito il doppio senso di circolazione con accesso/uscita a/da detto tratto viario dall'intersezione con Via Marsala;
 - ❖ In **Via Carducci** è istituito l'obbligo di svolta a destra in direzione Via Legnano;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e della cosa dovrà farsene completo carico il soggetto richiedente.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio.

PC/pc

Il Dirigente Supplente
Arch. Luigi TRABATTONI